

STATUTO

Art. 1. E' costituita **con sede a Bologna via Lugo nr. 10**, una **Associazione culturale e di promozione sociale** ai sensi degli art. 36 e ss. del Codice Civile e del disposto della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 che assume la denominazione di **“La Fragua”**.

Art. 2. La Associazione “La Fragua” in seguito per brevità chiamato anche circolo, svolge attività di tempo libero nei settori, cultura, benessere psicofisico della persona, sport e turismo.

Essa potrà istituire sezioni e sedi secondarie ovunque.

Art. 3. Il circolo non ha fine di lucro e si propone di contribuire alla sempre più ampia diffusione delle attività sportive, delle attività culturali e del tempo libero.

Art. 4. L'attività principale che il circolo intende svolgere per raggiungere il proprio scopo sociale è:

- Promuovere ed organizzare la diffusione, l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento tramite lezioni, corsi e stage della danza di qualsiasi genere e del flamenco in particolare.
- Promuovere ed organizzare attività di spettacolo, dimostrazioni, gare, attività del tempo libero, di svago, di relax;
- Diffondere la cultura alla conoscenza di sé come unico strumento valido al fine di raggiungere un equilibrio fisico ed emotivo che permetta relazioni più congrue con la propria esperienza;
- Diffondere l'uso di tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche, culturali e spirituali per ritrovare l'armonia psicofisica stimolando un naturale processo di trasformazione e crescita della consapevolezza di sé;
- Porsi come punto di riferimento/ascolto per quanti stiano vivendo una situazione di disagio fisico, emotivo, sociale;
- Ampliare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori nell'area della prevenzione, riabilitazione, finalizzati al benessere e all'integrazione sociale dell'individuo;

- Organizzare corsi di formazione, aggiornamento a categorie professionali, aziende private e pubbliche, la cui operatività implichi una relazione d'aiuto;
- Organizzare percorsi di consulenze individuali, a gruppi e a sistemi familiari;
- Per realizzare tali scopi il circolo potrà organizzare iniziative, servizi ed attività culturali, sociali, ricreative, turistiche e sportive, organizzare e sponsorizzare seminari, conferenze, convegni, corsi di formazione, quanto sopra in un ottica gestaltica che pone l'interesse della persona al centro del suo operato;
- Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente.

Art. 5. Il Circolo aderisce all'AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), ne adotta la tessera nazionale quale propria tessera sociale, ne osserva lo statuto, i regolamenti e i deliberati degli organi superiori. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni, Enti di promozione sportiva o Federazioni.

Art. 6. Il numero dei soci è illimitato: al circolo possono aderire tutti i cittadini italiani o stranieri di ambo i sessi, senza limiti temporali alla vita associativa.

Art. 7. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita;
- dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- per i minori occorre l'approvazione di un genitore o di chi ne fa le veci.

La presentazione della domanda di ammissione, dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del legale rappresentante dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l'ammissione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo.

Art. 8. Il socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo amministrativo, ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale. Se è maggiorenne ha diritto:

- ad eleggere gli organi direttivi del circolo e di essere eletto;
- di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- di essere informato sulle convocazioni assembleari, di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali, nonché il rendiconto secondo quanto stabilito dal presente statuto.

Art. 9. I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera o delle quote sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali al circolo ed alla sua credibilità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria.

Art. 11. Il patrimonio sociale è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del circolo
2. dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

3. dal fondo riserva.

Art. 12. Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili. La quota non è rivalutabile.

Art. 13. Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 14. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il dieci per cento al fondo di riserva;
- la parte eccedente la percentuale di cui sopra a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o per i nuovi impianti o ammodernamento delle attrezzature.

E' vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 15. Sono organi del circolo:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 16. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del circolo. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il 30 aprile dal Presidente del circolo.

L'Assemblea è convocata con avviso affisso all'interno dei locali del circolo almeno 30 giorni prima e con avviso scritto ad ogni socio. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori dell'adunanza.

L'Assemblea è chiamata a:

- approvare le linee generali del programma di attività dell'anno sociale;
- approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, nonché la devoluzione del residuo attivo dello stesso;
- approvare i regolamenti del circolo;
- decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta;
- eleggere gli organi direttivi del circolo.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio ha un voto. E' consentito che ciascun socio ne rappresenti altri, purché su delega scritta e con il limite massimo di tre.

Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire con scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria è convocata:

- per modificare lo Statuto
- per deliberare sullo scioglimento del circolo e nominare il liquidatore;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo reputi necessario;
- allorché ne facciano richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno un quinto dei soci.

Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea straordinaria sono le stesse previste per l'Assemblea ordinaria. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Quando l'Assemblea è convocata per lo scioglimento del circolo, essa è valida se intervengono almeno i tre quarti dei soci.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare sulle modifiche allo statuto è necessaria una maggioranza di voti pari ai due terzi dei presenti. La deliberazione riguardante lo scioglimento della associazione deve essere adottata con il voto favorevole dei tre quarti di tutti gli associati.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci che siano associati da almeno un anno. Dura in carica quattro anni. Elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri, in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di altro membro, il Consiglio Direttivo stesso provvederà al suo interno alla sostituzione. Nel caso venga a mancare il numero minimo previsto, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l'ordinaria gestione del circolo e dovrà convocare, entro 90 giorni, l'Assemblea Straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; gli stessi riceveranno il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico assegnato.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire incarichi in altre associazioni sportive aventi la medesima finalità.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo del circolo.

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto e deliberati dall'Assemblea dei soci;
- redigere i rendiconti economici;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente che convoca l'organo e lo presiede.

Il Consiglio Direttivo può essere inoltre convocato quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 22. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di vacanza dello stesso al consigliere anziano.

Le funzioni di straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

Art. 23. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario del circolo.

Nelle riunioni di Consiglio Direttivo, essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo.

Art. 24. La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dall'Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 18. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi dei realizzi devono essere destinate ad altre associazioni con scopi analoghi o a fini di utilità sociale così come disposto dall'art. 3 lett. i) della L.R. n. 34/2002.

Art. 25. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia agli artt.36 e seguenti del Codice Civile.